



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2018-759 DATA 30/08/2018

**OGGETTO: MISURE VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE A
SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE DI
SAMPIERDARENA E CORNIGLIANO LIMITROFE ALL'EVENTO**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2018-POM-768 del 30/08/2018

ORDINANZA DIRIGENZIALE

**OGGETTO: MISURE VOLTE ALLA GESTIONE DELLO STATO EMERGENZIALE A SEGUITO DEL CEDIMENTO DEL PONTE MORANDI
TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE DI SAMPIERDARENA E CORNIGLIANO LIMITROFE ALL'EVENTO**

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 14 agosto 2018 si verificava il cedimento di un tratto del viadotto Autostradale A10 sul torrente Polcevera (ponte Morandi), a seguito del quale si registravano gravi danni alla popolazione e alle cose;

Considerato che tale accadimento ha reso inutilizzabili tutte le principali direttrici stradali della Valpolcevera sottostanti il ponte stesso;

Viste le Ordinanze del Sindaco n°282 del 14/8/2018, n°283 del 15/08/2018 e n°307 del 26/08/2018;

Viste le risultanze scaturite dal Tavolo Tecnico COV del 15/8/2018 svoltosi presso la Prefettura di Genova;

Considerato che a seguito di quanto sopra l'asse viabilistico cittadino formato dalla strada sopraelevata Aldo Moro – Lungomare Canepa – Via Guido Rossa è interessato da un notevole aumento dei flussi veicolari;

Constatata la necessità di ricercare le migliori soluzioni tese a garantire la massima fluidità possibile del traffico veicolare separando la componente del traffico pesante di attraversamento mediante l'istituzione del divieto di transito ai veicoli avente massa superiore alle 7,5 tonnellate in alcuni segmenti stradali della delegazione di Sampierdarena;

Verificata la necessità di derogare al divieto di cui sopra gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali, i veicoli autorizzati per comprovate necessità e i veicoli afferenti alle cantierizzazioni del *“Nodo stradale e autostradale di Genova, Adeguamento del sistema A7 – A10 – A12, Adeguamento nodo di San Benigno – Lotto 2”*, *“Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini a Lungomare Canepa, Ampliamento di Lungomare Canepa”*, *“Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo autostradale di Genova Aeroporto (Lotto 10)”* e *“Potenziamento infrastrutturale del Nodo Ferroviario di Genova”*;

Valutata inoltre la possibilità di modificare la disciplina della circolazione e della sosta veicolare in Via Fiamme Gialle al fine di realizzare un asse alternativo per l'accesso per la direzione ponente a Lungomare Canepa dei veicoli provenienti dalla strada sopraelevata Aldo Moro;

Ritenuto necessario ripristinare il doppio senso di circolazione veicolare in Via Fiamme Gialle e contestualmente modificare la disciplina delle precedenza nelle intersezioni tra la medesima via e le vie Pietro Chiesa e di Francia;

Verificato che, per quanto sopra argomentato, allo stato attuale non è più possibile mantenere il limite di velocità previsto nei centri abitati, se riferito in particolar modo alle modifiche da attuarsi, e che risulta non

soddisfacente e adeguato alla crescente complessità della circolazione, e valutata la necessità di renderla coerente con i necessari criteri di sicurezza;

Ritenuto opportuno disporre temporaneamente la limitazione della velocità massima a 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Riscontrata dunque la necessità di provvedere alla regolamentazione della disciplina della circolazione pedonale e veicolare, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale, rendendo evidente che nei tratti delle vie nel dispositivo indicate non sia permessa la sosta, il transito veicolare e pedonale;

Viste le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse e ritenuto necessario emanare un provvedimento omnicomprendente al fine di predisporre un unico strumento nel quale indicare le diverse modifiche alla viabilità istituite a seguito dell'evento accidentale accaduto;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a **cessate esigenze** nei tratti sottoelencati sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1) DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 07:00 ALLE 09:30 E DALLE 17:00 ALLE ORE 19:30 PER I VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 7,5 T ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE, nei seguenti segmenti stradali:

- a) Lungomare Canepa (nel tratto compreso fra la rampa discendente dal ponte elicoidale che adduce allo stesso Lungomare Canepa e via Guido Rossa);
- b) Via Guido Rossa nel tratto compreso fra la rotatoria Fiumara (esclusa) e Lungomare Canepa.

2) DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI TRANSITO DI CUI AL PUNTO 1

Dalle limitazioni di cui al punto precedente sono esclusi gli autoveicoli che trasportano merci deperibili e/o derrate alimentari, carburante destinato agli impianti di distribuzione e alle utenze locali e i veicoli autorizzati per comprovate necessità.

Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli afferenti ai seguenti cantieri:

- a) Nodo stradale e autostradale di Genova, Adeguamento del sistema A7 – A10 – A12, Adeguamento nodo di San Benigno – Lotto 2;
- b) Raccordi terminali della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini a Lungomare Canepa, Ampliamento di Lungomare Canepa;
- c) Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo autostradale di Genova Aeroporto (cd. Lotto 10);
- d) Potenziamento infrastrutturale del Nodo Ferroviario di Genova – l'elenco delle targhe dei veicoli afferenti a questo cantiere esclusi dal divieto di transito fa parte integrante del presente

provvedimento.

3) VIA FIAMME GIALLE

- a) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- c) divieto di fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nei settori di sosta ubicati sulla sede stradale, ambo i lati;
- d) obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra per i veicoli che, in direzione monte, giungono all'intersezione con Via di Francia.

4) VIA PIETRO CHIESA (*tratto compreso tra Via San Pier d'Arena e Via Fiamme Gialle*)

- a) obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza all'intersezione con Via Fiamme Gialle;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

5) VIA DI FRANCIA (*tratto compreso tra Via San Pier d'Arena e Via Fiamme Gialle*)

- a) obbligo di dare la precedenza all'intersezione con Via Fiamme Gialle;
- b) limite massimo di velocità di 30 km/h.

6) VIA CORNIGLIANO

- a) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- b) sospensione delle corsie riservate al transito dei mezzi di trasporto pubblico locale collettivo;
- c) nei settori di sosta esistenti lungo la via, lato mare, la sosta è consentita alle autovetture, ai motocicli e ciclomotori. La sosta delle autovetture è regolamentata nella fascia oraria compresa tra le 08:00 e le 20:00 (festivi esclusi), per la durata massima di 1 ora, con obbligo di esposizione del disco orario. Nei restanti orari e nei festivi la sosta delle autovetture è consentita senza limitazioni di tempo.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Siano ottemperate tutte le prescrizioni e indicazioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

Sono revocati tutte le disposizioni, o parti di esse, emesse in precedenza che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

TARGA VEI- COLO	MODELLO VEICO- LO	IMPRESA PRO- PRIETARIA	CANTIERE AFFE- RENTE
BV 752 PC	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
DY 394 SA	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
DY 395 SA	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
DY 396 SA	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
FP 940 FN	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
CT 079 VD	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
DS 774 VL	autocarro MAN	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
EP 811 EL	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
EP 812 EL	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
EP 813 EL	autocarro IVECO	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
DX 350 DM	autocarro Mercedes	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova
CV 295 BZ	autocarro Mercedes	CAMEDIL S.R.L.	Nodo Ferroviario di Genova

